

QUESITI DI ORDINE GENERALE

- 1. All'interno del 20% dei costi ammissibili del progetto che devono essere garantiti e co-finanziati dal soggetto proponente, è possibile includere anche i costi del personale interno?**
Sì. Sono ammissibili al rendiconto come co-finanziamento, da parte dei soggetti attuatori, i costi del personale interno al proponente, che sono generalmente quelli relativi a contratti di lavoro dipendente, regolarmente censito. Il totale delle ore rendicontabili all'interno del progetto sono quelle ordinarie nella misura massima complessiva di 840 all'anno, proporzionate alla durata del progetto (esempio: per un progetto di undici mesi, le ore massime complessive ammissibili sono 770). La documentazione giustificativa della spesa è rappresentata dalla copia della lettera d'incarico o dell'ordine di servizio con l'indicazione delle competenze del lavoratore, delle attività da svolgersi e dell'impegno massimo previsto sul progetto espresso in ore/uomo sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente proponente.
- 2. Gli Istituti d'istruzione secondaria possono presentare una domanda di partecipazione?**
Gli istituti di istruzione secondaria (di primo e secondo grado) non rientrano nella fattispecie degli enti che possono presentare domanda: possono candidarsi gli istituti universitari (atenei, dipartimenti, centri di ricerca) in quanto centri di ricerca e solo se strettamente connessi con la ricerca artistica, critica e curatoriale nell'ambito dell'arte contemporanea.
- 3. Cosa si intende per altri soggetti, relativamente alla possibilità di partecipazione nelle Sezioni I, II, III, IV e VI del bando? Un artista, un curatore o un critico che abbia i requisiti elencati all'art. 4 può essere il proponente capofila di una proposta?**
Ai fini del bando, per altri soggetti si intende qualsiasi altro tipo di ente o persona giuridica senza scopo di lucro, come si evince all'art. 4.3. Il bando indica chiaramente quando artisti, critici o curatori possono direttamente applicare come persona fisica, e questo vale solo per le Sezioni V (curatori o critici), VII e VIII (artisti, curatori o critici).
- 4. È possibile partecipare in qualità di collettivo? In merito alle Sezioni V, VII e VIII, può presentare domanda un collettivo artistico composto anche da artisti stranieri non residenti in Italia? In merito alle Sezioni I, II, III, IV e VI, può creare problemi il fatto che il legale rappresentante del soggetto proponente sia uno degli artisti che compongono il collettivo?**
L'artista, critico o curatore coinvolto nel progetto può essere inteso anche come collettivo, cioè come unica autorialità (farà fede il curriculum). In merito alla possibilità di partecipare con collettivi composti anche da artisti stranieri non residenti in Italia, l'art. 4 chiarisce che almeno il 50% dei componenti dovrà possedere i requisiti previsti dall'art. 4.1 del bando. Inoltre, si ricorda che sempre l'art. 4 del bando chiarisce che "nei casi di cui alle Sezioni V, VII e VIII i soggetti proponenti che partecipano come collettivo hanno l'onere di scegliere un soggetto destinato ad assumere il ruolo di capogruppo mandatario, con il quale l'Amministrazione intratterrà i rapporti e sarà l'unico responsabile a tutti gli effetti nei loro confronti. Il mandatario dovrà essere cittadino italiano o fiscalmente residente in Italia. Non saranno considerati collettivi le aggregazioni di artisti appositamente costituite per il progetto presentato". In merito ai progetti presentati nelle Sezioni I, II, III, IV e VI, il bando non osta rispetto al fatto che uno degli artisti appartenenti al collettivo corrisponda al legale rappresentante del soggetto proponente, purché mantenga i requisiti generali di ammissibilità indicati nell'art. 4 e quelli ulteriori specificati nelle diverse Sezioni del bando.
- 5. Un artista, un critico o un curatore (o collettivo) che applica direttamente per una delle Sezioni V, VII o VIII può partecipare anche in altre Sezioni, in qualità di soggetto promosso all'interno di un progetto presentato da un'istituzione pubblica o privata non profit?**

L'art. 2 recita che "Tutti i soggetti attuatori (proponente singolo, o capofila e partner di progetto) devono possedere gli stessi requisiti di cui all'art. 1 e possono partecipare al bando con una sola domanda. Un'istituzione che è soggetto attuatore di un progetto, può essere partner culturale di un altro progetto. I partner culturali possono promuovere più progetti". Gli articoli 5 e 6 del bando, indicano che "lo stesso artista potrà risultare partecipante a più domande, a condizione che siano presentate da istituzioni differenti" e questo aspetto è applicabile tutte le sezioni. Pertanto l'artista, curatore o critico (o collettivo) può concorrere direttamente come proponente con una sola domanda per le Sezioni V, VII o VIII del bando, ma potrà risultare artista, curatore o critico coinvolto in più domande relative alle restanti Sezioni I, II, III, IV e VI, a condizione che siano tutte presentate da istituzioni differenti.

6. Quando è prevista la pubblicazione della graduatoria, avendo come data di riferimento la scadenza del 30 settembre 2020?

Non è possibile indicare una data di uscita dei risultati. I tempi di pubblicazione sono in media di 60/80 giorni dalla data di scadenza del bando.

7. La data di inizio dei progetti deve essere successiva alla pubblicazione della graduatoria? Sono ammesse attività o spese antecedenti alla pubblicazione dei risultati?

I progetti devono iniziare obbligatoriamente non prima del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del Decreto Direttoriale di approvazione della graduatoria generale e terminare entro le scadenze previste da ciascuna azione. Non sono ammesse attività e spese antecedenti i termini indicati o successive alla scadenza del progetto.

8. Sono ammissibili progetti operanti nell'ambito delle arti performative e strettamente legati ai linguaggi della drammaturgia contemporanea di circo, danza e teatro fisico?

Le arti performative rientrano in quelle finanziate dal bando nei limiti delle competenze della Direzione Generale Creatività Contemporanea, ovvero se rientrano nell'espressione delle arti visive e non dello spettacolo dal vivo – con diretto riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi e allo spettacolo viaggiante – che appartengono alla Direzione Generale Spettacolo dal Vivo.

9. Relativamente alle Sezioni I, II, III, IV e VI del bando, c'è un limite temporale entro cui il soggetto proponente deve essere legalmente costituito? A riguardo, si sono dei documenti da allegare all'interno della domanda di ammissione (atti costitutivi, statuti, ecc.)?

Per quanto riguarda l'attività degli enti proponenti, il bando indica chiaramente all'art. 4.3 che questi debbano aver svolto attività attinenti ai temi del contemporaneo negli ultimi 2 anni anche in maniera non continuativa. Questo significa che alla scadenza del bando l'ente deve essere stato costituito da almeno due anni. Il bando non richiede altra documentazione se non quella richiesta nelle singole sezioni "biografie brevi con link ai siti web di riferimento, dalle quali emerga l'attinenza con i requisiti di ammissibilità specificati nell'art .4 del bando".

10. Relativamente alle Sezioni V, VII e VIII, sarà sufficiente apporre la firma del soggetto proponente, senza timbri o attestazioni di legale rappresentante?

Sì, sarà sufficiente apporre la sola firma autografa, dove richiesto.

11. Relativamente alle Sezioni VII e VIII, la domanda di ammissione può essere presentata da un collettivo formato sia da artisti che da critici e/o curatori?

Sì, purché inteso come unica autorialità, ovvero che non sia costituito temporaneamente o appositamente per partecipare al bando, ma che possa dimostrare un'attività continuativa negli ultimi anni attraverso il curriculum richiesto tra le informazioni da inserire all'interno della domanda di ammissione. L'art. 4 e la FAQ n. 4, chiariscono ulteriormente le modalità con cui un collettivo può applicare.

12. Con riferimento ai requisiti di ammissibilità richiesti agli artt. 4.1 e 4.2: quali sono i titoli equipollenti al Diploma di Laurea Magistrale? È necessario allegare alla domanda di ammissione al finanziamento anche un certificato di equipollenza ufficiale?

Il bando richiede l'autodichiarazione del possesso del titolo e non un certificato di equipollenza. In merito alle equipollenze, si consiglia se possibile di chiedere informazioni all'istituto che ha rilasciato il titolo e, per ogni informazione più specifica, si rimanda alle direttive del Miur che riguardano le

Equipollenze ed equiparazioni tra titoli accademici italiani, i Titoli accademici esteri e le Equipollenze titoli esteri.

13. Istituzioni con sede nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino possono essere considerate partner culturali stranieri?

Il progetto Italian Council mira a una promozione al di fuori dei confini nazionali: essendo lo Stato del Vaticano – così come la Repubblica di San Marino – enclave nel territorio italiano, enti appartenenti a questi Stati non possono essere ritenuti sufficienti, da soli, per la promozione internazionale del progetto.

14. È possibile che un partner culturale sia, al tempo stesso, anche co-finanziatore del progetto? In tal caso, come dovrà essere formalizzato il suo impegno economico all'interno del progetto?

Sì, è possibile che un partner culturale possa coprire parte o tutto il 20%, indicandolo nell'apposita sezione nella domanda. Per maggiore chiarezza e coerenza, è opportuno menzionarlo all'interno della lettera di impegno formale a promuovere il progetto che, come indicato all'art. 2 del bando, dovrà contenere le modalità di promozione, nonché una sintetica dichiarazione con la quale si impegna ad accettare e rispettare tutte le condizioni del bando "Italian Council – IX edizione 2020". Si ricorda che il partner culturale deve essere un ente pubblico o privato non profit; uno sponsor in esercizio commerciale o for profit non può essere dunque anche partner culturale.

15. È possibile che un partner di progetto sia, al tempo stesso, anche co-finanziatore del progetto? In tal caso, come dovrà essere formalizzato il suo impegno economico all'interno del progetto?

Sì, è possibile che un partner di progetto possa coprire parte o tutto il 20%, indicandolo nell'apposita sezione nella domanda. Per maggiore chiarezza e coerenza, è opportuno menzionarlo all'interno dell'accordo di partenariato che, come indicato all'art. 2 del bando, al suo interno "dovrà obbligatoriamente specificare in maniera chiara: l'anagrafica e la natura giuridica di ogni soggetto coinvolto; dovrà disciplinare l'ambito, l'oggetto e la durata dell'accordo; gli impegni, i ruoli e le quote finanziarie gestite sia del capofila che di ogni singolo partner". Si ricorda che il partner di progetto deve essere un ente pubblico o privato non profit; uno sponsor in esercizio commerciale o for profit non può essere dunque anche partner di progetto.

16. È possibile che un partner di progetto o un partner culturale sia, al tempo stesso, un soggetto fornitore, e riceva quindi un compenso per alcune spese direttamente sostenute all'interno del progetto, dietro regolare emissione di un documento fiscale?

No. Il partner culturale, così come il partner di progetto, non può essere in nessun modo un soggetto fornitore ovvero, come spiegato all'art. 2 del bando, un ente che eroga un servizio per il progetto emettendo un documento fiscalmente valido.

17. L'istituzione straniera coinvolta nel progetto può essere partner di progetto oppure può essere solo ed esclusivamente partner culturale, e quindi non può beneficiare del contributo nemmeno indirettamente?

Relativamente alle Sezioni I, II, III, IV e VI l'istituzione straniera può essere coinvolta anche in qualità di partner di progetto e quindi, come indicato nell'art. 2 del bando, può ricevere dal proponente capofila una quota minoritaria del contributo, da gestire direttamente. In questo caso, sempre come indicato all'art. 2, sarà necessario un accordo di partenariato sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i soggetti attuatori coinvolti.

18. Sono ammissibili, in qualità di partner culturali, istituzioni estere non specificatamente attive nell'ambito dell'arte contemporanea?

In linea generale, l'art. 2 del bando indica che "Possono essere partner culturali tutti gli enti pubblici e privati non profit": non è specificato che il partner culturale debba essere specificatamente attivo nell'ambito dell'arte contemporanea. Tuttavia si ricorda che, in alcune Sezioni, le istituzioni straniere coinvolte per la presentazione dei progetti all'estero devono essere accreditate e attive nell'ambito dell'arte contemporanea: ad esempio la sede per la promozione dei progetti nelle Sezioni I e II; la sede della mostra relativamente alla Sezione III; la sede della residenza prevista nella Sezione VII. La Commissione si riserva comunque di valutare la qualità del partenariato attivato e la coerenza rispetto alla proposta progettuale presentata.

19. Nel caso uno dei partner culturali fosse un'Università, chi dovrebbe firmare la lettera di impegno formale?

La lettera di impegno formale dovrà essere firmata dal Legale rappresentante dell'istituzione coinvolta. Se un ateneo il rettore, se un dipartimento il direttore di dipartimento, se un centro di ricerca interno all'università il direttore del centro. Potrà avere anche una firma congiunta con chi effettivamente collaborerà al progetto, come ad esempio il singolo docente coinvolto.

20. Le lettere di impegno formale sottoscritte dai partner culturali vanno intestate all'ente proponente oppure vanno intestate alla DGCC? Cosa bisognerà inserire nello specifico, esiste a riguardo un modello di riferimento? A quale documento deve far riferimento l'accettazione formale delle condizioni del presente bando da parte di ciascuno dei partner culturali coinvolti? In ultimo, i partner culturali devono firmare anche il modulo di informativa sulla privacy contenuto all'interno della domanda di ammissione al finanziamento?

La lettera di impegno formale a promuovere il progetto da parte di un partner culturale, redatta su carta intestata dello stesso partner culturale, firmata dal direttore o presidente dell'istituzione, va intestata al soggetto proponente o capofila del progetto. Non esiste un preciso modello di riferimento: al suo interno, come indicato anche all'interno dell'art. 2 del bando, dovrà contenere l'impegno a promuovere il progetto, le modalità di tali azioni di promozione, oltre che una sintetica dichiarazione con la quale si impegna ad accettare e rispettare tutte le condizioni del bando "Italian Council – IX edizione 2020". L'informativa sulla privacy, il cui modello è contenuto all'interno della domanda di ammissione al finanziamento, deve essere compilata e firmata solo dai soggetti attuatori (ovvero soggetto proponente o soggetto capofila e partner di progetto), non dai partner culturali.

21. Se, a causa di eventi eccezionali (correlati, ad esempio, all'emergenza Covid-19 in corso), un partenariato culturale dovesse essere annullato, cosa accadrebbe?

Qualora, per motivi di forza maggiore e del tutto eccezionali, un partner culturale dovesse interrompere la collaborazione, essendo la partnership valutata dalla Commissione, il proponente è tenuto a: informare tempestivamente la DGCC; inoltrare una formale richiesta di variazione di progetto proponendo un partner alternativo di pari o livello superiore al precedente. La DGCC, una volta esaminata la richiesta, valuterà o meno l'ammissibilità della variazione di progetto.

22. Date le particolari circostanze dovute all'emergenza Covid-19 in corso, qualora dovessero insorgere problemi e ritardi nella programmazione delle attività previste dal progetto, cosa accadrebbe?

Qualora l'emergenza sanitaria in corso dovesse continuare a causare ritardi e difficoltà nello svolgimento dei progetti, la DGCC darà tutte le indicazioni in merito.

23. Sono ammissibili a finanziamento costi forfettari riconducibili a spese di vitto per i periodi di permanenza all'estero e, in tal caso, come dovrebbero essere indicati e rendicontati?

In generale, all'interno del bando non sono ammessi a finanziamento i costi forfettari e, ad eccezione della Sezione V (cfr. FAQ n. 43), non è previsto comunque un finanziamento per la diaria, intesa come spese di vitto o altre necessità quotidiane relative al periodo di trasferta all'estero. Poiché il progetto va rendicontato al 100%, se il soggetto proponente intendesse inserire, all'interno del quadro economico presentato anche le spese di diaria, facendosene carico nel 20% che deve obbligatoriamente garantire, queste dovrebbero poi essere effettivamente sostenute durante il periodo del progetto, e quindi giustificate e rendicontate attraverso una nota spese con, in allegato, la copia degli scontrini o altri documenti contabili delle suddette spese vive sostenute.

24. In riferimento alle spese ammissibili a finanziamento, sono incluse quelle riconducibili ad eventuali adempimenti nei confronti delle disposizioni igienico-sanitarie anti COVID-19?

Sì, possono essere ammesse a finanziamento anche spese per adempimenti delle norme COVID-19, riconducibili a costi logistici.

25. In riferimento alle spese ammissibili a finanziamento, sono incluse quelle riconducibili a treni, noleggio autovetture, spese di trasporto locale (come ad esempio abbonamenti per mezzi pubblici, o taxi)?

Sì, purché in classe economica dove opzionabile o comunque soluzioni di viaggio *low budget*. Per maggiori dettagli si rimanda comunque ai costi ammissibili e non ammissibili delle specifiche Sezioni del bando.

26. A esclusione della Sezione VIII, sono ammissibili a finanziamento spese quota parte sostenute dai soggetti attuatori, ma non direttamente riconducibili al progetto (come ad esempio spese di cancelleria, spese telefoniche, spese di manutenzione strumentazione informatica, etc.)? Se sì, possono costituire parte del 20% di co-finanziamento a carico del proponente?

In generale, all'interno del bando per essere considerati rendicontabili e/o ammissibili a finanziamento, tutti i costi sostenuti devono essere: necessari per l'attuazione del progetto, previsti nel quadro economico, effettivamente sostenuti, identificabili. Le fatture devono essere pertanto quietanziate. Non sono pertanto ammissibili spese organizzative e gestionali dell'ente che non possano essere ricondotte chiaramente e direttamente alla realizzazione del progetto. Si rimanda alla FAQ n. 1 per l'ammissione a cofinanziamento dei costi di personale dei soggetti attuatori.

27. Le spese di co-finanziamento che devono essere garantite dal soggetto proponente nella misura minima del 20% del costo totale del progetto, devono essere rendicontate?

Sì. Le spese di co-finanziamento devono essere regolarmente rendicontate come quelle realizzate grazie al finanziamento, dunque devono essere presenti nel quadro economico previsionale, realizzate a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria e successivamente testimoniate da documenti contabili quietanzati.

28. Nelle Sezioni III, IV, V, VII è obbligatorio che il proponente sostenga i costi per il fee dell'artista o del curatore o del critico promosso dal progetto? In questi casi, il costo per il fee rientra nel 20% di co-finanziamento o è inteso come una spesa ulteriore?

Nelle Sezioni III e IV, il proponente è tenuto a garantire il *fee* per il soggetto promosso dal progetto. Nella Sezione V, è l'istituzione straniera invitante a dover garantire il *fee* del critico o curatore. Nel caso della Sezione VII, se l'istituzione ospitante la residenza di ricerca lo prevede e può garantirlo, può eventualmente essere inserito. In tutti i casi, il *fee* rientra nella quota di co-finanziamento del 20%.

29. È necessario presentare un accordo formale con i co-finanziatori o gli sponsor coinvolti nel progetto?

Le informazioni su eventuali co-finanziatori o sugli sponsor vanno indicate all'interno della domanda di ammissione, sotto la totale responsabilità del proponente, dove richiesto. La DGCC non entra nei rapporti nascenti tra il proponente e i terzi e si riserva comunque di valutare l'opportunità dello sponsor in esercizio commerciale ed eventualmente di non accettarlo.

30. Lo sponsor può essere contemporaneamente uno dei fornitori che emettono fattura?

No. Lo sponsor, ovvero il soggetto anche in esercizio commerciale che si impegna a sostenere economicamente il progetto (art. 2 del bando) non va confuso con il soggetto fornitore, ovvero l'ente che eroga un servizio a pagamento per il progetto emettendo un documento fiscalmente valido. Caso diverso invece se si tratta di uno sponsor tecnico, per cui si rimanda alla FAQ n. 32.

31. Esiste una differenza tra co-finanziatore, sponsor e sponsor tecnico?

All'interno del bando, per co-finanziatore si intende un soggetto che si impegna a sostenere economicamente il progetto, ovvero eroga al soggetto proponente un contributo monetario per la realizzazione del progetto stesso. Un partner di progetto o un partner culturale, come indicato nelle FAQ n. 14 e 15, può essere anche co-finanziatore del progetto. Per sponsor si intende, più nello specifico, un soggetto in esercizio commerciale o *for profit* che si impegna a sostenere economicamente il progetto. In questo caso, non essendo una realtà *non profit*, uno sponsor non può essere né partner di progetto né partner culturale. Per la definizione di sponsor tecnico si rimanda alla FAQ n. 32.

32. Che tipo di sponsor tecnico è ammissibile all'interno del progetto?

Può essere definito sponsor tecnico qualsiasi ente privato, non profit o for profit, che co-finanzi il progetto non dal punto di vista finanziario ma attraverso un sostegno – totale o parziale – direttamente in beni e/o servizi (*in kind*) forniti a titolo gratuito, da non includere all'interno del

quadro economico presentato. Il valore dei beni e dei servizi offerti, pertanto non rientra nella quota di finanziamento o di co-finanziamento.

33. Per ottenere la liquidazione della prima parte del contributo è necessario che le fatture o altri documenti di spesa presentati a rendiconto siano tutte già pagate all'atto della presentazione della richiesta?

Ad eccezione della Sezione VIII, i soggetti beneficiari del contributo dovranno consegnare per la II fase (erogazione del 50% del finanziamento), al raggiungimento delle quote previste dal bando, il prospetto analitico di rendicontazione di tutti i costi effettivamente sostenuti fino a quel momento per la realizzazione del progetto. Le spese potranno quindi essere riconosciute per il contributo solo se sostenute nel periodo di ammissibilità, periodo riferito alla proposta vincitrice, decorrente a partire dai successivi trenta giorni dalla data di comunicazione di ammissione a contributo. Le spese rendicontate, sia in acconto che a saldo, sono considerate finanziabili se costituiscono un costo effettivamente sostenuto (criterio di cassa), pertanto i documenti dovranno essere regolarmente quietanzati. La documentazione giustificativa della spese deve sempre far riferimento ad impegni giuridicamente perfezionati (contratti, lettere incarico, fatture etc.). In tali documenti dovrà essere indicato, in modo chiaro ed univoco: il fornitore o prestatore del servizio; l'oggetto della prestazione e/o fornitura; il relativo importo; il riferimento al titolo del progetto e all'Italian Council.

AMBITO 1, SEZIONI I e II

34. Il soggetto destinatario dell'opera (museo o collezione pubblica italiana) può corrispondere al soggetto proponente? O, eventualmente, può essere anche partner di progetto o partner culturale?

Sì. Nel caso il museo o collezione pubblica italiana di destinazione dell'opera fosse anche soggetto proponente (singolo o capofila), l'unico vincolo imposto dal bando è, pena esclusione, il coinvolgimento formale all'interno del progetto di almeno un partner di progetto o partner culturale straniero. Se il soggetto destinatario dell'opera rivestisse anche il ruolo di partner di progetto o partner culturale, nel primo caso sarà necessaria la stipula di un accordo di partenariato, nella seconda la sottoscrizione di una lettera di impegno formale, così come indicato all'art. 2 del bando.

35. Il Museo o collezione pubblica di destinazione dell'opera deve essere specificatamente di arte contemporanea o comunque possedere una sezione d'arte contemporanea già preesistente?

Nel bando non è specificato che la collezione debba essere obbligatoriamente e specificatamente dedicata all'arte contemporanea; tuttavia, la Commissione si riserva di valutare la coerenza della proposta con la collezione di destinazione dell'opera. Si ribadisce che il requisito fondamentale di ammissibilità, pena esclusione, è che sia una collezione pubblica appartenente a musei statali, regionali, provinciali, civici italiani.

36. Che forma deve avere la diffusione e/o promozione all'estero del progetto?

Possono rientrare nell'ambito delle attività promozionali (in Italia e all'estero), a mero titolo esemplificativo: mostre temporanee sia monografiche che collettive, eventi di presentazione, talk, etc. Gli artt. 5 e 6 del bando specificano inoltre che "Al fine di una maggiore diffusione internazionale dell'opera, le proposte potranno prevedere un comodato d'uso dell'opera, fino a 10 anni dalla produzione, presso istituzioni culturali straniere e Istituti Italiani di Cultura all'estero, da concordare con l'istituzione sede definitiva della stessa".

37. Ai fini delle attività promozionali del progetto all'estero, gli Istituti Italiani di Cultura, le Ambasciate e i Consolati italiano all'estero possono essere considerati come enti stranieri?

No. Gli Istituti Italiani di Cultura, così come le Ambasciate e i Consolati italiani all'estero sono enti italiani operanti all'estero e non istituzioni straniere. Pertanto, le attività promozionali all'estero non possono avvenire esclusivamente in Consolati, Ambasciate o Istituti Italiani di Cultura.

38. In riferimento alla documentazione richiesta per la realizzazione di un'opera *site specific* (Allegato A, sezione H), cosa si intende esattamente per "Richiesta di nulla osta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio" possa essere

intesa una lettera alla Soprintendenza da parte della direzione del Museo richiedente, regolarmente protocollata e registrata dall'amministrazione del Museo?

Per "Richiesta di nulla osta della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio" si intende una copia dell'istanza formale inviata dal soggetto proponente alla Soprintendenza e/o eventualmente alle altre amministrazioni (ed eventuali riscontri da parte di queste amministrazioni, se già ricevuti) con la quale si dimostri chiaramente che il procedimento di verifica di fattibilità per la realizzazione dell'opera *site specific* sia stato avviato.

39. In caso di una nuova opera prodotta *site-specific*, questa deve necessariamente essere installata all'interno degli spazi del museo o collezione pubblica di destinazione, o può anche essere installata in un altro luogo pubblico, pur incrementando la collezione del soggetto destinatario dell'opera?

Il museo scelto come sede definitiva dell'opera, pur lasciando quest'ultima nella sua sede all'aperto, avrà proprietà e responsabilità di gestione e tutela del bene. Nel caso l'istituto intendesse poi "musealizzare" l'opera, esso dovrà comunque garantire il suo carattere di lavoro ambientale e pubblico e dunque assicurare un allestimento adeguato e all'aperto, assimilabile a quello originario. Si ricorda che per questo tipo di opera è necessaria la richiesta di nulla osta da parte della Soprintendenza e altre eventuali di altre amministrazioni (art. 5.2.1 lettera h).

AMBITO 2, SEZIONI III e IV

40. Il soggetto proponente deve necessariamente avere un partner di progetto o un partner culturale?

No, non è obbligatorio avere un partner di progetto né un partner culturale ma, come indicato agli artt. 7 e 8, "pena esclusione, qualora il proponente non sia l'istituzione straniera organizzatrice dell'evento, tale partecipazione dovrà essere dimostrata dalla lettera di invito dell'istituzione straniera coinvolta nel progetto". Tuttavia si ricorda che la commissione valuterà "Qualità, credibilità ed esperienza dei soggetti proponenti, delle istituzioni e dei partner coinvolti" (art. 14.4).

41. Relativamente alla Sezione III, tra i costi ammissibili rientra anche il compenso per la prestazione del curatore coinvolto nel progetto?

Sì, è considerato un costo di produzione, purché in misura congrua rispetto al progetto e al budget presentati.

42. È possibile partecipare con un'opera performativa e, in tal caso, i costi relativi a compensi e trasferte dei performer, attori e/o comparse coinvolte sono ammissibili a finanziamento? Sono altresì ammissibili costi di documentazione fotografica, audio e video dell'opera performativa?

Sì, è possibile partecipare con un progetto performativo. Per entrambe le Sezioni, gli artt. 7.1 e 8.1 indicano che non sono coperti dal finanziamento le "spese relative alla produzione e/o acquisizione di opere o installazioni *site-specific* permanenti". Per le opere performative, i costi e i compensi riguardanti gli eventuali performer, attori o comparse coinvolti non sono ammissibili a finanziamento in quanto intesi come costi di produzione dell'opera. Anche le spese riconducibili alla documentazione di opere performative non sono ammissibili a finanziamento. Resta inteso che i costi sopracitati possono essere inseriti nel quadro economico presentato e inclusi nel 20% garantito dal soggetto proponente.

AMBITO 2, SEZIONE V

43. Tra i costi ammissibili a finanziamento menzionati all'art. 9.1, cosa si intende esattamente per 'diaria'? È un rimborso forfettario e, in caso, come dovrà essere rendicontato?

Per 'diaria' si intendono le spese di vitto o per altre necessità quotidiane occorse durante il periodo di trasferta, per un totale di massimo e non oltre 100€ al giorno. Tali spese dovranno essere giustificate e rendicontate attraverso una nota spese con, in allegato, gli scontrini o i documenti contabili delle suddette spese vive sostenute. Le spese di diaria giornaliera devono essere, come

indicato all'art. 9.1 del bando, "obbligatoriamente ricondotte esclusivamente a: sopralluoghi, allestimento, inaugurazione, eventuali presentazioni al pubblico del progetto, disallestimento".

AMBITO 2, SEZIONE VI

44. All'interno della pubblicazione è possibile includere il coinvolgimento anche di autori stranieri?

Il bando non osta in tal senso, poiché dà chiarimenti sulla tipologia di progetti editoriali ammissibili a bando (art. 10) ma non fornisce ulteriori specifiche rispetto agli autori coinvolti.

45. Nel caso di una pubblicazione collettanea, ovvero che coinvolge diversi tipi di contributi (come ad esempio saggi e interviste) da parte di un cospicuo numero di soggetti, è necessario inserire per tutti informazioni dettagliate, incluse le biografie?

In questo caso, i soggetti direttamente promossi dal progetto sono solo i curatori del volume, pertanto le informazioni richieste all'interno della sezione b dell'Allegato 5 sono riferite esclusivamente a loro. I soggetti coinvolti come contributori possono essere sinteticamente elencati all'interno della descrizione del progetto, ovvero nella sezione c del suddetto Allegato.

46. L'editore coinvolto nel progetto come fornitore di un servizio può contemporaneamente partecipare al progetto in qualità di sponsor?

Nell'ambito della Sezione VI, la casa editrice coinvolta nel progetto può figurare o come fornitore, o come sponsor, o come sponsor tecnico. Se figura come soggetto fornitore, significa che il servizio erogato dalla casa editrice per il progetto viene regolarmente pagato dietro l'emissione di un documento fiscalmente valido. Come sponsor, la casa editrice può contribuire alla realizzazione del progetto solo attraverso un finanziamento economico: in questo caso va indicato all'interno della domanda di ammissione, dove richiesto, nell'Allegato 5. Si ricorda che la DGCC non entra nei rapporti nascenti tra il proponente e i terzi e si riserva comunque di valutare l'opportunità dello sponsor. Come sponsor tecnico, la casa editrice può contribuire in toto o per una parte *in kind* al progetto, vale a dire offrendo il suo contributo all'interno del progetto non attraverso un finanziamento economico, ma con beni e servizi. In questo caso, la parte di produzione in beni e servizi devono restare al di fuori del quadro economico presentato e le spese saranno a carico della stessa casa editrice, non coperte né dal finanziamento né dal cofinanziamento. Per ulteriori dettagli si rimanda alle FAQ n. 30 e 32.

47. All'interno dell'art. 10.3.1 si fa riferimento all'art. 28.2, lettere a e b ma il bando ha soltanto 24 articoli.

Si tratta di un refuso, il riferimento corretto è all'art. 10.3.2, lettere a e b.

48. All'interno dell'Allegato 5, p. 7 per le informazioni richieste si indica come lunghezza massima quella di 1000 caratteri. Nel bando invece, per le stesse informazioni la lunghezza massima è quantificata massimo in 1 cartella. A quale indicazione bisogna attenersi?

Si tratta di un refuso, in questo caso fa fede quanto indicato all'interno dell'Allegato 5.

AMBITO 3, SEZIONI VII e VIII

49. In merito alla partecipazione nella Sezione VII è possibile sviluppare un progetto che si svolga in meno di 12 mesi, o è motivo di esclusione?

I progetti della Sezione VII devono essere conclusi entro 12 mesi dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, a prescindere dalla durata della residenza stessa che può essere anche inferiore. Ciò significa che una residenza può durare al massimo 12 mesi, comprese le eventuali forme di esposizione o di pubblicazione dei risultati del periodo di residenza. Inoltre, a prescindere dalla durata, si fa presente che dovendo i progetti partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, sono ammessi a finanziamento solo i costi effettivi (finanziamento e co-finanziamento) datati a partire da quel giorno.

50. In merito partecipazione nella Sezione VIII, è possibile fare domanda al fine di richiedere esplicitamente un finanziamento per coprire i costi di iscrizione a un corso di studio post laurea? Inoltre, è possibile inserire nel piano economico uno stipendio personale per il lavoro di ricerca svolto? Infine, nella richiesta di “due lettere di raccomandazione su carta intestata e debitamente firmate, di cui almeno una proveniente da un “referente internazionale”, cosa si intende esattamente per “referente internazionale”?

Uno degli scopi principali dell'Italian Council è la diffusione internazionale delle ricerche artistiche, critiche e curatoriali italiane: la borsa di studio è da intendersi come un *grant* al sostegno della pura ricerca nell'ambito della critica, della curatela e delle arti visive contemporanee, con almeno due momenti di restituzione al pubblico presso istituzioni straniere e italiane, che siano enti pubblici o privati non profit, chiaramente attivi e accreditati nel panorama artistico contemporaneo. Fermo restando quest'obbligo, tra le varie attività che possono essere finanziate dalla borsa di studio rientrano, a mero titolo esemplificativo: corsi professionalizzanti o di studio, workshop, viaggi di studio e ricerca (*field trip*), purché strettamente connessi alla propria ricerca e purché svolti all'estero. La borsa di studio non richiede una rendicontazione finanziaria, ma una relazione finale di tutte le attività svolte. La domanda di ammissione al finanziamento (Allegato 7) infatti non richiede l'inserimento di alcun tipo di quadro economico, ma soltanto un cronoprogramma di massima delle attività che si intendono svolgere nei 12 mesi di ricerca. Per “referente internazionale” si intende una personalità appartenente a una istituzione accademica, culturale o scientifica non italiana con cui il proponente ha avuto rapporti di studio o professionali, e che possa garantire sulla qualità della sua ricerca.

51. In merito partecipazione nella Sezione VIII, quante borse di studio verranno finanziate?

Non c'è un numero previsto per le borse di studio finanziate. Sarà la Commissione a valutare quante borse di studio erogare, in base al numero e alla qualità delle candidature pervenute.

52. In merito partecipazione nella Sezione VIII, può un gruppo temporaneo presentare insieme domanda di finanziamento per un progetto di ricerca comune? È possibile altrimenti che ognuno dei componenti inoltri domanda separatamente, ma per lo stesso progetto?

No, non è possibile inviare due domande di partecipazione distinte per il medesimo progetto di ricerca. Essendo un unico progetto di ricerca, è possibile partecipare con un'unica domanda esclusivamente in qualità di collettivo, inteso come unica autorità attiva da tempo e non costituitasi appositamente per un singolo progetto di ricerca, o per partecipare al bando (art. 4 del bando). A riguardo, farà fede il curriculum richiesto tra il materiale informativo da allegare all'interno della domanda di ammissione al finanziamento. La Commissione valuterà poi il curriculum dei candidati nel merito. Per maggiori chiarimenti sulla partecipazione dei collettivi al bando, si rimanda anche alla FAQ n. 4.

53. In merito partecipazione nella Sezione VIII, i partner culturali e le istituzioni che ospiteranno i risultati e le attività di promozione della ricerca, sono la stessa cosa?

Sì. I partner culturali corrispondono alle istituzioni che promuoveranno culturalmente il progetto, ospitando una presentazione dei risultati della ricerca effettuata.

54. In merito partecipazione nella Sezione VIII, le due lettere di raccomandazione possono provenire entrambe da referenti stranieri o una deve obbligatoriamente provenire da un referente italiano?

Il bando indica che almeno una delle lettere debba essere firmata da un referente internazionale: possono essere entrambe scritte da un referente straniero, ma non è possibile che entrambe siano scritte da un referente italiano.

55. In merito partecipazione nella Sezione VIII, è possibile fare domanda anche se non in possesso di una partita IVA? La borsa di studio è tassata?

La partita IVA non è tra requisiti richiesti per la partecipazione al bando. La borsa di studio è comprensiva di IVA ed eventuali oneri fiscali; sulla tassazione si rimanda alla normativa vigente in materia fiscale.